

Codice civile

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79

Codice Civile

Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262

LIBRO SESTO. Della tutela dei diritti - TITOLO QUINTO. Della prescrizione e della decadenza - CAPO PRIMO. Della prescrizione
- SEZIONE QUARTA. Del termine della prescrizione - PARAGRAFO PRIMO. Della prescrizione ordinaria

Articolo 2946

Prescrizione ordinaria

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.